Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 67° — **Roma - Giovedì, 30 dicembre 1926 - V Annuale** — **Numero 300**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I Signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1927, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

L'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2454.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2146.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 2455.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2148.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 2456.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2150.

Conversione in legge del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 143, che stabilisce le norme per l'ordinamento e il funzionamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 143, che stabilisce le norme per l'ordinamento e il funzionamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2457.

LEGGE 21 novembre 1926, n. 2147.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, dispone un reclutamento straordinario di ufficiali del corpo di commissariato, apporta aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e stabilisce l'organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2458.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2151.

Conversione in legge del R. decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato e avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato e avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2459.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2149.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto Regio decreto-legge ai sottufficiali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Le disposizioni del citato Regio decreto-legge sono estese ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2460.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2152.

Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di L. 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di L. 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia università di Padova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2461.

LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2179.

Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'opera di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e di sviluppo delle relazioni intellettuali coi Paesi stranieri, il Governo del Re provvede, oltre che con le istituzioni scolastiche previste e regolate dalla legge 18 dicembre 1910, n. 867, promuovendo e sussidiando istituti di cultura che siano ordinati e funzionino secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'azione dello Stato ai fini sopradescritti è esercitata dal Ministro per gli affari esteri, il quale, per quanto si riferisce alla struttura e alla funzione tecnica di detti Istituti, prende gli accordi col Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Gli Istituti di cultura che sorgeranno per effetto dell'applicazione degli articoli precedenti, potranno essere secondo l'opportunità, o esclusivamente italiani (tipo *A*) o misti (tipo *B*) cioè costituiti d'una sezione italiana e della sezione straniera del luogo in cui avranno sede.

Art. 4.

Tanto le sezioni italiane degl'Istituti del tipo *B* quanto gli Istituti del tipo *A* saranno diretti al duplice fine di diffondere la cultura italiana e di acquistare e dimostrare la conoscenza della cultura straniera:

a) con corsi di lezioni e con cicli di conferenze;

b) con la pubblicazione di studi riguardanti l'Italia e la storia, il pensiero e l'arte del Paese straniero, nonchè di una Rivista o Bollettino in cui, oltre all'illustrazione di aspetti e manifestazioni della cultura italiana e straniera, sia dato ampio ragguaglio e notiziario anche del movimento economico e industriale;

c) favorendo traduzioni di opere italiane;

d) fornendo informazioni e facilitando ricerche relative agli indicati argomenti;

e) promuovendo gli scambi e le intese intellettuali tra l'Italia e i Paesi stranieri.

Gl'Istituti di cultura saranno altresì consultati e adoperati dalle Regie rappresentanze all'estero per tutti i problemi relativi alla diffusione del libro italiano e alle affermazioni dell'opera lirica, drammatica e figurativa italiana all'estero e sulle proposte di conferimento di borse di studio per l'Italia a studenti stranieri.

Art. 5.

A dirigere gl'Istituti di cultura italiana all'estero e le sezioni italiane degl'Istituti del tipo *B* dovranno essere chiamati studiosi di chiara fama preferibilmente di grado universitario.

Essi saranno coadiuvati da almeno un altro studioso possibilmente di grado universitario o di scuola media preferibilmente fornito dell'abilitazione alla libera docenza.

Gl'Istituti si varranno altresì di laureati e professori italiani che abbiano ottenuto dal Governo e da altri enti italiani una borsa di studio di perfezionamento all'estero e abbiano prescelto la città in cui gl'Istituti hanno sede o vi siano inviati a norma dell'art. 33 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per eventuali corsi pratici di lingua italiana preparatori a corsi superiori gl'Istituti potranno valersi del personale delle scuole italiane del posto o, in mancanza, d'insegnanti che il Ministero potrà mettere a disposizione.

Art. 6.

Gl'Istituti di cultura rilasceranno attestati e diplomi di studio e di esame secondo i vari gradi dell'insegnamento impartito.

Art. 7.

Gl'Istituti di cultura dovranno essere corredati di tutti i mezzi bibliografici necessari e disporre di locali decorosi adatti al compimento delle loro varie funzioni e di adeguato personale di segreteria e d'ordine.

Art. 8.

La fondazione di Istituti di cultura italiana all'estero sarà promossa dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e sarà affidata di preferenza alle Università del Regno di cui essi formeranno parte integrante, nel qual caso la fondazione sarà promossa di con-

certo anche col Ministro per la pubblica istruzione, oppure a enti privati aventi il fine di stringere rapporti culturali coi Paesi stranieri.

Art. 9.

Ogni Istituto italiano di cultura avrà un proprio statuto e regolamento che, su parere della Regia rappresentanza all'estero, dovrà ottenere l'approvazione dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

In detto statuto sarà determinato con apposita tabella il ruolo del personale di cui all'art. 7 e il numero degl'insegnanti di cui all'art. 5 e saranno altresì determinate le rispettive competenze, l'indennità e la rifusa di cambio.

Art. 10.

Ogni anno il direttore dell'Istituto invierà pel tramite e col parere della Regia rappresentanza al Ministro per gli affari esteri, che la comunicherà al Ministro per la pubblica istruzione e all'ente fondatore, una relazione su tutta l'opera svolta dall'Istituto.

Tale relazione dovrà essere approvata dai due Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione.

Art. 11.

Il contributo dello Stato sarà proporzionato agli oneri che l'ente fondatore dovrà sostenere per l'impianto e il funzionamento dell'Istituto.

Esso sarà rappresentato in parte dagli stipendi e dalle indennità dovuti al personale appartenente ai ruoli governativi messo a disposizione, in parte da sussidi in danaro.

L'ente fondatore terrà una gestione separata dell'Istituto di cultura, il cui rendiconto sarà sottoposto all'approvazione dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Art. 12.

I professori appartenenti ai ruoli universitari saranno forniti dalle Università così agli Istituti da esse fondati come a quelli fondati da altri enti.

Essi rimarranno nel proprio ruolo: alla supplenza si provvederà nei modi previsti dall'art. 4 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, e la relativa spesa sarà a carico del Ministero degli esteri.

Per i professori appartenenti ai ruoli dei Regi istituti medi d'istruzione varranno le stesse norme che regolano la loro destinazione alle scuole medie dello Stato all'estero.

Art. 13.

Il contributo dello Stato agli enti fondatori per l'impianto e il funzionamento degli Istituti di cultura italiana all'estero, comprendente le spese di cui ai precedenti articoli 11 e 12, sarà stabilito volta per volta con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e con quello per la pubblica istruzione.

Art. 14.

Gl'Istituti di cultura italiana esistenti dovranno uniformarsi, per ottenere il contributo dello Stato, alle disposizioni della presente legge.

Gli enti che ne assumeranno il patrocinio e ne cureranno l'ordinamento, nella scelta del personale daranno la preferenza a coloro che vi abbiano prestato opera lodevole e siansi resi particolarmente benemeriti del progresso dell'istituzione.

Comunque tutte le nomine del personale da assegnarsi agli Istituti di cultura all'estero dovranno ottenere il gradimento del Ministro per gli affari esteri.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri i fondi necessari per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2462.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2135.

Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Bologna, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 126. — COOP.

Statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Bologna

TITOLO I.

Parte generale.

Art. 1.

La Regia Scuola d'ingegneria di Bologna ha per fine di impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale e in architettura, nonchè di contribuire al progresso degli studi nel campo della ingegneria.

Art. 2.

La Scuola d'ingegneria e la Scuola superiore di chimica industriale possono scambiare fra loro i mezzi d'insegnamento di cui dispongono, secondo modalità da determinarsi.

Art. 3.

Lo studente, al momento dell'iscrizione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi da seguire e le firme di frequenza degli insegnanti. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

TITOLO II.

Ordinamento degli studi.

Art. 4.

Gli studi per il conseguimento di ciascuna delle lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale e in architettura, si svolgono nel periodo di tre anni.

Art. 5.

Per l'ammissione al primo anno della Scuola è necessario aver seguito tutti i corsi di un biennio propedeutico istituito presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in dipendenza dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, o presso una Scuola di ingegneria quinquennale ed aver superato i relativi esami.

A coloro i quali provengano da Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso cui non esista il biennio propedeutico per l'ingegneria, saranno applicate le norme degli articoli 72 e 73 del Regolamento generale universitario.

Art. 6.

Gli insegnamenti della Scuola sono annuali, biennali o semestrali, secondo l'ordinamento esposto negli articoli seguenti.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della Scuola, potrà, tuttavia, prima dell'inizio dell'anno scolastico, modificare la durata e l'ordine di alcuni insegnamenti o raggruppare in un solo corso insegnamenti affini.

Art. 7.

Le materie d'insegnamento della Scuola sono distribuite, per le diverse lauree, come segue:

A) *per la laurea in ingegneria civile*:

1° *anno*:

1. scienza delle costruzioni;
2. meccanica applicata alle macchine;
3. materiali da costruzione, costruzioni civili ed industriali;
4. chimica applicata;
5. mineralogia e geologia applicate;
6. fisica tecnica;
7. lingue straniere (corsi facoltativi).

2° *anno*:

1. idraulica;
2. architettura tecnica (biennale);
3. geodesia e topografia;
4. elettrotecnica;
5. materie giuridiche;
6. macchine termiche e idrauliche;
7. lingue straniere (corsi facoltativi).

3° *anno*:

1. ponti;
2. costruzioni stradali e ferroviarie;
3. architettura tecnica (biennale);
4. ingegneria sanitaria;
5. costruzioni idrauliche;
6. esercizio e materiale ferroviario;
7. elementi di agronomia - economia - attuaria - estimo;
8. lingue straniere (corsi facoltativi).

B) *per la laurea in ingegneria industriale*:

1° *anno*:

1. scienza delle costruzioni;
2. meccanica applicata alle macchine;
3. fisica tecnica;
4. chimica analitica;
5. chimica applicata;
6. materiale da costruzione, costruzioni civili ed industriali;
7. mineralogia e geologia applicate;
8. lingue straniere (corsi facoltativi).

2° *anno*:

1. topografia;
2. idraulica;
3. elettrotecnica generale;
4. macchine termiche ed idrauliche;
5. tecnologia meccanica;
6. costruzione di macchine;
7. chimica industriale (biennale);
8. lingue straniere (corsi facoltativi).

3° *anno*:

1. impianti industriali;
2. materie giuridiche (semestrale);
3. economia e legislazione industriale (semestrale);
4. impianti elettrici e misure elettriche;
5. costruzioni idrauliche;
6. esercizio e materiale ferroviario;
7. chimica industriale (biennale);
8. ingegneria sanitaria;
9. lingue straniere (corsi facoltativi).

C) *per la laurea in architettura*:

1° *anno*:

1. scienza delle costruzioni;
2. fisica tecnica;
3. chimica applicata;
4. materiali da costruzione, costruzioni civili ed industriali;
5. ornato e decorazione;
6. disegno architettonico e composizione;
7. lingue straniere (corsi facoltativi).

2° *anno*:

1. architettura tecnica (biennale);
2. topografia;
3. storia dell'arte e dell'architettura;
4. prospettiva;
5. materie giuridiche;
6. idraulica (semestrale);
7. lingue straniere (corsi facoltativi).

3° *anno*:

1. architettura tecnica (biennale);
2. economia ed estimo;
3. ingegneria sanitaria;
4. rilievo e restauro dei monumenti (semestrale);
5. costruzioni idrauliche (semestrale);
6. edilizia cittadina (semestrale);
7. lingue straniere (corsi facoltativi).

Art. 8.

Gli insegnamenti di ornato e decorazione, di disegno architettonico e composizione, di prospettiva e di storia dell'arte e dell'architettura, per gli architetti, finchè non siano istituiti corsi speciali nella Scuola, saranno impartiti dalla Regia Accademia di belle arti. Gli allievi architetti debbono iscriversi a tali insegnamenti presso l'Istituto medesimo e frequentarli regolarmente conforme gli ordinamenti di esso.

Art. 9.

I programmi degli insegnamenti della Scuola debbono essere pubblicati sul manifesto annuale.

A cura del Direttore i programmi stessi potranno essere riesaminati ogni anno e coordinati fra loro per la necessità di eventuali modificazioni, e sottoposti all'approvazione del Consiglio della Scuola in una adunanza da tenersi alla fine di ogni anno accademico, per l'applicazione nell'anno successivo.

Art. 10.

L'orario delle lezioni e delle esercitazioni, nonchè quello degli esami, è stabilito dal Direttore, udito il Consiglio della Scuola.

I professori non possono cambiare i giorni e le ore destinate alle lezioni, al disegno ed alle esercitazioni. I cambiamenti temporanei, nei giorni e nelle ore di qualche insegnamento, per le esigenze della Scuola, come per esercitazioni, visite o gite d'istruzione, sono disposti dal Direttore, sentiti i professori interessati. I cambiamenti, che abbiano carattere di stabilità, saranno disposti dal Direttore, udito il Consiglio della Scuola.

Art. 11.

Le lezioni hanno termine il 15 giugno. Nella seconda metà di giugno e in luglio hanno luogo le esercitazioni e gli esami.

Art. 12.

La iscrizione di laureati che aspirino a conseguire in questa Scuola una nuova laurea è regolata dalle seguenti norme:

1° *per la laurea in ingegneria civile*:

I laureati in architettura e in ingegneria industriale possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo della frequenza e dell'esame per le materie del corso di ingegneria civile, non comprese nell'ordine dei loro studi anteriori.

2° *per la laurea in ingegneria industriale*:

I laureati in ingegneria civile possono essere iscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza e dell'esame per le materie del corso di ingegneria industriale, non comprese nell'ordine dei loro studi anteriori.

3° *per la laurea in architettura*:

I laureati in ingegneria civile possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo della frequenza e dell'esame per le materie del corso di architettura, non comprese nell'ordine dei loro studi anteriori.

TITOLO III.

Dell'insegnamento a titolo privato.

Art. 13.

Gli insegnamenti a titolo privato possono essere:

1° *pareggiati* ed hanno, per gli allievi che vi si iscrivono, gli stessi effetti legali degli insegnamenti ufficiali se, per il numero delle ore settimanali di lezione e per l'estensione della materia, corrispondono ai rispettivi corsi ufficiali;

2° *parziali* se corrispondono ad una parte del corso ufficiale, o se, pur essendo uguali per l'estensione della materia, sono impartiti in un numero di ore settimanali inferiore a quello del corso ufficiale;

3° *complementari,* quando servono di sussidio e d'integrazione all'insegnamento delle materie obbligatorie.

L'assegnazione alle diverse categorie è determinata dal Consiglio della Scuola, in base all'esame dei rispettivi programmi.

I programmi dei corsi liberi debbono essere presentati, per l'approvazione, al Consiglio della Scuola entro il mese di ottobre.

Art. 14.

Per le discipline, il cui insegnamento richieda il sussidio del materiale dei gabinetti, il libero docente deve unire al programma la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e sperimentare.

I Direttori dei laboratori e gabinetti non hanno obbligo di concedere ai liberi docenti l'uso degli strumenti e delle collezioni. Possono fare, ove lo credano opportuno, tale concessione, assumendo, peraltro, piena responsabilità per qualsiasi deterioramento del materiale del quale sono consegnatari.

In ogni caso la spesa per il materiale di consumo deve essere a carico del libero docente.

TITOLO IV.

Obblighi degli studenti.

Art. 15.

Gli allievi devono frequentare i corsi e le esercitazioni di qualunque specie, ottenere le firme di frequenza sul libretto di iscrizione e pagare tutte le tasse ed i contributi prescritti.

Art. 16.

Senza esclusione della responsabilità personale di ogni singolo allievo per i guasti singolarmente cagionati ai locali ed al materiale della Scuola, all'atto della iscrizione gli allievi debbono versare alla Cassa della Scuola, oltre la contribuzione annua per le esercitazioni, un deposito di garanzia per la buona conservazione e la eventuale reintegrazione dei modelli, disegni, tavole ed altri oggetti ad essi affidati nei corsi di alcune materie; e ciò nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

A fine d'anno, le somme depositate od i relativi residui che non abbiano dovuto essere incamerati per risarcimento di danni, vengono restituiti agli allievi.

TITOLO V.

Esami di profitto e di laurea.

Art. 17.

Lo studente ha l'obbligo di sostenere esami sopra tutte le materie elencate nel piano degli studi.

Il Consiglio della Scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

Art. 18.

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni o prove orali, in conferenze, in esercizi pratici, in risoluzioni di speciali questioni e problemi, nello studio e nella compilazione di progetti, a seconda dei diversi insegnamenti.

Art. 19.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di almeno tre membri, di cui uno libero docente ovvero cultore delle materie d'esame.

Art. 20.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica, gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico, e non oltre il 30 novembre, saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 21.

Per essere ammessi agli esami di laurea gli allievi devono aver superato tutte le prove delle materie obbligatorie.

Art. 22.

La Commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri, scelti, di regola, fra i professori ufficiali della Scuola ed uno, almeno, fra i liberi docenti.

Sono nominati due supplenti, i quali intervengono soltanto quando manchi qualcuno dei membri effettivi.

Le Commissioni di laurea sono nominate dal Direttore della Scuola per tutto l'anno accademico.

Art. 23.

L'esame generale di laurea comprende due parti.

La prima consiste nella redazione di un progetto di ingegneria o di architettura da eseguirsi in quindici giorni, dei quali i primi due sotto rigorosa sorveglianza.

I candidati si distribuiscono in tanti gruppi quante sono le materie che possono formare oggetto di trattazione dei progetti da svolgersi ed hanno la facoltà di scelta del gruppo. Per ogni candidato di ciascun gruppo viene assegnato, a sorte, un diverso tema pel progetto da svolgere.

L'assegnazione delle materie d'esame è fatta dal Consiglio della Scuola: quella dei temi, nonchè le modalità relative allo svolgimento dell'esame, sono fissate dalla Commissione di laurea.

Avvenuta la consegna del progetto svolto dai candidati, la Commissione esamina se esso dimostri la idoneità loro per l'ammissione alla seconda parte dell'esame e redige l'elenco degli ammessi ad essa. Questa seconda prova sarà orale e si aggirerà sul tema del progetto e sulle materie affini.

La non ammissione alla prova orale ha effetto di riprovazione.

Art. 24.

Potranno scegliere il tema del progetto per l'esame di laurea gli allievi che durante il corso abbiano ottenuto una media generale non minore di 24 su 30 e nella materia del tema prescelto almeno 27 su 30.

Essi sono prosciolti dalla sorveglianza di cui all'articolo precedente.

Art. 25.

Gli esami di laurea sono pubblici, ma le votazioni della Commissione avvengono in seduta segreta per ciascun candidato.

Nella classificazione si tiene conto anche dei voti ottenuti dal candidato nella sua carriera scolastica.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 26.

La giurisdizione disciplinare spetta, secondo i casi, al Direttore ed al Consiglio della Scuola.

Art. 27.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dalla Scuola.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Direttore.

L'interdizione, la sospensione e l'esclusione vengono applicate dal Consiglio della Scuola, udite le difese dell'allievo sottoposto a giudizio. A questo fine gli addebiti formanti oggetto del giudizio stesso sono dal Direttore comunicati allo studente dieci gi[illegible] prima di quello fissato per la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio della Scuola, convocato per l'esercizio di funzioni disciplinari, uditi gli addebiti ed esaminati i documenti comunicati e trasmessi dal Direttore, stabilisce la punizione con voto palese.

Delle punizioni inflitte, eccetto che dell'ammonizione, vien fatta comunicazione ai genitori od al tutore dello studente e presa nota nella carriera scolastica.

L'interdizione temporanea da uno o più corsi, quando si estende oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 28.

Tutte le punizioni sono rese esecutive dal Direttore.

Dell'applicazione della pena di cui al n. 4 viene data comunicazione a tutte le Università ed Istituti superiori del Regno.

Le pene applicate in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate nella R. Scuola d'ingegneria di Bologna, se lo studente vi si trasferisca o chieda comunque d'esservi iscritto.

Art. 29.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 30.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2463.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2175.

Autorizzazione al Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma ad alienare a favore del Fondo per il culto le prestazioni perpetue affrancabili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto l'art. 10 della legge 20 gennaio 1880, n. 5253;
Vista la legge 11 giugno 1925, n. 998;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma è autorizzato ad alienare a favore del Fondo per il culto le prestazioni perpetue affrancabili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Il prezzo di acquisto sarà determinato dal prezzo di affrancazione secondo gli articoli 3, 8, 10 e 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998, e art. 7 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 426.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 159. — COOP

Numero di pubblicazione 2464.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2177.

Proroga del termine per il compimento delle operazioni riguardanti il miglioramento economico del clero e la situazione del carico delle entrate del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496;
Viste le leggi 6 dicembre 1925, n. 2176, e 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per il compimento delle operazioni riguardanti il miglioramento economico del clero e la situazione del carico delle entrate del Fondo per il culto è prorogato fino al 30 giugno 1927.

Art. 2.

Sarà mantenuto in servizio fino all'epoca indicata nel precedente art. 1 e con la medesima retribuzione e indennità caro viveri il personale a ferma temporanea ora esistente.
A ciò sarà provveduto con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Le vacanze che eventualmente saranno per verificarsi nel personale di cui all'art. 2 non saranno rimpiazzate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 161. — COOP

Numero di pubblicazione 2465.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1926, n. 2159.

Facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la lavorazione nel Regno dei residui della raffinazione degli olii minerali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, potranno essere consentite alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali:

a) l'esenzione o la riduzione dei dazi doganali dovuti sulla introduzione nel Regno dei residui suddetti;

b) l'esenzione dai dazi doganali per il macchinario che non possa essere costruito dall'industria nazionale; l'esenzione dalle imposte e relative sovrimposte sui fabbricati e sui terreni che fanno parte integrante degli stabilimenti per la durata di 10 anni dalla loro attivazione; l'esenzione per la stessa durata dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Le opere occorrenti per la costruzione ed il funzionamento degli stabilimenti sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

La concessione della riduzione, della esenzione e delle agevolezze prevedute dall'articolo precedente sarà comunque subordinata alle condizioni seguenti:

a) l'impianto degli stabilimenti per la lavorazione dei residui suddetti dovrà essere eseguito nei luoghi e con le modalità che saranno determinati dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze;

b) le lavorazioni saranno sottoposte al controllo dei Ministeri suddetti;

c) lo Stato sarà ammesso alla partecipazione degli utili nella forma e nella misura che saranno di volta in volta fissate dai Ministeri stessi.

Art. 3.

Con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 143. — COOP

Numero di pubblicazione 2466.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1926, n. 2161.

Approvazione della convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società « Transadriatica » circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926, n. 753;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926, n. 753;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548, che approva la convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Venezia e Vienna;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità e l'urgenza di modificare alcune condizioni fissate nella convenzione 30 luglio 1926 approvata con R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1548;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata in data 12 ottobre 1926 tra il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, a nome del Governo, ed i legali rappresentanti della « Transadriatica », Società anonima di navigazione aerea con sede in Ancona, relativa a talune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna, concessa in esercizio alla predetta Società « Transadriatica » con la convenzione in data 30 luglio 1926, approvata col R. decreto-legge 26 agosto 1926, numero 1548.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 145. — COOP

Numero di pubblicazione 2467.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1926, n. 2158.

Aggiunte e modifiche al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100
Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di recare modifiche ed aggiunte al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è modificato come segue:

« E' in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di consentire la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico e non trasformabili in strade, purchè le occupazioni siano di data anteriore al 30 dicembre 1923, e gli abusivi occupatori si obblighino di pagare un canone annuo affrancabile, se trattasi di zone occupate con fabbricati, od il prezzo di stima, se trattasi di occupazione di ogni altra natura, e salva sempre l'osservanza delle altre condizioni che saranno stabilite con successivo regolamento ».

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 10 è modificato nei seguenti termini:

« Gli intendenti di finanza delle Provincie dove esistono tratturi o trazzere hanno l'obbligo di vigilare sulla integrità e sulla conservazione dei medesimi, e di reprimere, mediante proprio decreto, gli abusi, ordinandone la rimozione entro un congruo termine, e stabilendo, contestualmente, la somma dovuta dal contravventore, a titolo di penalità e per risarcimento dei danni.

« La pena pecuniaria, salvo in ogni caso il minimo di L. 10, è dovuta nella misura: *a*) di L. 1 a L. 10 per ogni metro quadrato di suolo occupato o manomesso; *b*) di L. 10 a L. 300 per ciascun veicolo, nei casi di transito abusivo; *c*) di L. 0.50 a L. 3 per ogni capo di bestiame nei casi di pascolo abusivo; *d*) di L. 10 a L. 1000, per ogni contravvenzione non prevista nelle lettere precedenti ».

Art. 3.

Le tabelle *A* e *B*, di cui all'art. 15, 1° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, ed annesse allo stesso, sono sostituite con le tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

E' autorizzato il passaggio di un funzionario di grado 10° (primo archivista - gruppo C) dal ruolo dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, al ruolo centrale del Ministero dell'economia nazionale, nel quale sarà inquadrato, in base alla sua anzianità.

Art. 4.

Oltre alle norme necessarie per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, il regolamento di cui all'art. 19 del decreto stesso conterrà altresì le disposizioni occorrenti per l'attuazione delle aggiunte e modifiche apportate col presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 142. — COOP

TABELLA A.

Personale del Commissariato di reintegra dei tratturi.

GRUPPO A.

Grado		Numero dei posti
6° o 7°	— Ingegnere capo di 1ª o 2ª classe - Commissario direttore della reintegra	1
8°, 9° o 10°	— Ingegneri principali di sezione - Ingegneri principali - Ingegneri - Delegati alla reintegra	3
9° o 10°	— Primo segretario - Segretario	1

GRUPPO B.

Grado		Numero dei posti
9°, 10° o 11°	— Geometri principali - Geometri - Geometri aggiunti - Delegati alla reintegra	9

GRUPPO C.

Grado		Numero dei posti
12°	— Aiutanti o disegnatori	2

PERSONALE SUBALTERNO.

Usciere	1

N.B. — Tutto il personale del Commissariato è scelto fra quello di pari grado e qualifica degli Uffici tecnici di finanza e del catasto, ad eccezione del segretario che è scelto nel personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Personale dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere.

GRUPPO A.

Grado		Numero dei posti
6° o 7°	— Ingegnere capo di 1ª o 2ª classe	1
8°, 9° o 10°	— Ingegneri principali di sezione - Ingegneri principali - Ingegneri	2

GRUPPO B.

Grado		Numero dei posti
9°, 10° o 11°	— Geometri principali - Geometri - Geometri aggiunti	8

N.B. — Tutto il personale dell'Ufficio tecnico speciale delle trazzere è scelto fra quello di pari grado e qualifica degli Uffici tecnici di finanza e del catasto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2468.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2180.

Modificazioni allo statuto dello Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 9, 20 e 24 dello statuto per lo Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, approvato col R. decreto-legge 3 aprile 1925, n. 371;

Sentito il Consiglio di amministrazione di detto stabilimento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 9 e 20 dello statuto dello Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, approvato con R. decreto-legge 3 aprile 1925, n. 371, sono rispettivamente aggiunti i seguenti due commi:

All'art. 9: Il compenso per la partecipazione alle sedute, nonchè le indennità di viaggio e di soggiorno considerati nel presente articolo si intendono estesi altresì ai componenti il Collegio dei sindaci.

Art. 20: *d*) le somme da assegnare, sopra proposta del Consiglio di amministrazione, ad un fondo per l'indennità in caso di licenziamento di personale, nonchè ad un fondo di riserva per far fronte ad eccezionali occorrenze. Tale fondo di riserva non potrà superare l'importo massimo di un milione di lire ed i prelevamenti che si ritenessero necessari saranno autorizzati dal Ministro per le finanze dietro proposta del Consiglio di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 163. — COOP

Numero di pubblicazione 2469.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2172.

Istituzione di un posto di ispettore nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 133;

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 31 dicembre 1923, n. 3164;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 133, è sostituito dal seguente:

« Il ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è aumentato di un posto di ispettore (gruppo *A* - grado 9°). Tale posto potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere conferito in seguito a concorso speciale per titoli, con particolare riguardo alle antichità della Colonia libica. A tale concorso potranno partecipare coloro che prestano servizio nell'Amministrazione dello Stato e che siano in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 20, primo comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

« Il vincitore del concorso sarà esentato dal periodo di esperimento, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, qualora abbia esercitato, per almeno 6 mesi, le attribuzioni proprie del personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 155. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1926.
Aumento dei termini di resa nei trasporti ferroviari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 1927 e fino al 31 dicembre 1928, per le spedizioni in piccole partite, ai termini di resa supplementari previsti dall'art. 43 delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato » dovranno aggiungersi i seguenti:

Spedizioni a grande velocità:

48 ore per ogni 250 chilometri indivisibili per i primi 500 chilometri e 24 ore per ogni 250 chilometri indivisibili in più dei 500.

Spedizioni a piccola velocità:

48 ore per ogni 125 chilometri indivisibili per i primi 500 chilometri e 24 ore per ogni 125 chilometri indivisibili in più dei 500.

Tali aumenti non si applicano ai trasporti di carne congelata.

Roma, addì 3 dicembre 1926.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1926.
Calendario per le Borse valori del Regno per l'anno 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Decreta:

Per l'anno 1927 si procederà, simultaneamente per tutte le Borse dei valori, alla risposta dei premi, ai riporti, alla compensazione ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni:

22, 24, 25 e 31 gennaio;
19, 21, 22 e 28 febbraio;
23, 24, 25 e 31 marzo;
22, 23, 25 e 30 aprile;
21, 23, 24 e 31 maggio;
21, 22, 23 e 30 giugno;
20, 21, 22 e 29 luglio;
23, 24, 25 e 31 agosto;
21, 22, 23 e 30 settembre;
22, 24, 25 e 31 ottobre;
22, 23, 24 e 30 novembre;
22, 23, 24 e 31 dicembre.

Le Borse dei valori resteranno chiuse tutte le domeniche ed inoltre nei giorni di sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre e nei giorni 1° e 6 gennaio, 18 e 21 aprile, 26 maggio, 16, 24 e 29 giugno, dall'8 al 19 agosto, 19 e 20 settembre, 28 ottobre, dall'1 al 5 novembre e 7, 8 e 26 dicembre 1927.

Roma, addì 28 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1926.
Aliquota della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;
Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera, tanto d'importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione,

per il periodo dal 1° gennaio 1927 al 30 giugno 1927, tenuto conto dei prezzi medi dell'anno in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (Abete, larice e pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
	Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	0.25
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	0.40
Segato:	
a) tavolame di quattro metri e sopra e sottomisure, travature di qualunque lunghezza	1 —
b) tavolame sotto i quattro metri (detto comunemente cortame)	0.75

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1926.
Trattamento doganale degli olî vegetali non nominati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, che dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione ed ai relativi coefficienti di maggiorazione;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Di concerto con il Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Art. 1.

Al dazio di L. 24 per quintale, fissato dalla tariffa doganale in vigore per gli olî vegetali non nominati, di cui alla voce n. 125 lettera *h* di detta tariffa, è aggiunto il coefficiente di maggiorazione 0,4.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1926.

Il Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Licenziamento dall'impiego dell'ufficiale Giosti Giuseppe.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 16 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1923, registro n. 21, foglio 104, col quale Giosti Giuseppe ed altri ex invalidi di guerra sono stati ammessi in servizio presso quest'Amministrazione con le mansioni di impiegato;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1924 (Zampi Augusto ed altri) registrato alla Corte dei conti in data 26 dicembre 1924, in forza del quale il suddetto Giosti Giuseppe fu nominato ufficiale con lo stipendio di L. 5700 della tabella *B* nn. 61 e 62 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, a decorrere dal 16 novembre 1923;

Viste le unite copie di sentenze passate in giudicato dalle quali risulta che il Giosti Giuseppe all'atto della sua assunzione in servizio non era in possesso del requisito della buona condotta;

Ritenuto quindi che le nomine di cui sopra debbano essere revocate per mancanza di una delle condizioni fondamentali per la nomina ad impiegato civile dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

I decreti Ministeriali in data 16 luglio 1923 e 1° settembre 1924 sopra specificati, sono revocati in ogni loro effetto per quanto riguarda la ammissione in servizio e la nomina ad ufficiale con lo stipendio annuo di L. 5700 nella tabella *B*, nn. 61 e 62, del signor Giosti Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1926.

Il Ministro: CIANO.

Licenziamento dall'impiego dell'aiuto ufficiale Nanni Ottavio fu Giambattista.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 30 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno successivo, registro 15, foglio 307, col quale Nanni Ottavio fu Giambattista ed altri invalidi di guerra furono nominati avventizi con funzioni di impiegato a decorrere dal 16 maggio 1922;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1924, registrato alla Corte dei conti addì 17 ottobre 1924, registro 22, foglio 479, in forza del quale il sopra citato avventizio fu nominato aiuto ufficiale allo stipendio di L. 4800 a decorrere dal 16 novembre 1923;

Vista l'unita copia di sentenza dalla quale risulta che il Nanni Ottavio fu condannato in data 23 febbraio 1920, con sentenza passata in giudicato, a 6 mesi di reclusione col beneficio della condizionale, per il reato di ricettazione dolosa;

Ritenuto quindi che le nomine di cui sopra debbono essere revocate per mancanza di una delle condizioni fondamentali per la nomina ad impiegato civile dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

I decreti Ministeriali in data 30 aprile 1923 e 1° settembre 1924 sopra specificati sono revocati in ogni loro effetto per quanto riguarda l'ammissione in servizio e la nomina ad aiuto ufficiale dell'ex invalido di guerra signor Nanni Ottavio fu Giambattista.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1926.

Il Ministro: CIANO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato.

Si notifica che nel giorno di sabato 29 gennaio 1927 alle ore 9.30 in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti estrazioni relative ai titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato passate in servizio di questa Direzione generale.

53ª estrazione delle azioni privilegiate (legge 11 luglio 1852, n. 1407) per la linea Cavallermaggiore-Bra nel quantitativo di 35 sulle 1330 attualmente vigenti.

61ª estrazione delle obbligazioni (legge 10 luglio 1862, n. 702) per la linea Cavallermaggiore-Alessandria nel quantitativo di 319 sulle 15174 attualmente vigenti.

31ª estrazione delle azioni comuni (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279) per la linea Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara nel quantitativo di n. 329 e cioè 19 titoli unitari e 31 titoli decupli sulle 12508 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle azioni e delle obbligazioni come sopra sorteggiate da rimborsarsi al 1° luglio 1927.

Roma, 28 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO. *Il direttore capo divisione:* SINIBALDI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 29 dicembre 1926

Francia	87.96	New York	22.269
Svizzera	430.62	Dollaro Canadese	22.28
Londr	108.113	Oro	429.69
Olanda	8.95	Belgrado	39.50
Spagna	339.25	Budapest (pengo)	0.0316
Belgio	3.091	Albania (Franco oro)	4.3275
Berlino (Marco oro)	5.335	Norvegia	5.62
Vienna (Schillinge)	3.18	Polonia (Sloty)	—
Praga	66.125	Rendita 3,50 %	60.925
Romania	11.25	Rendita 3,50 % (1902)	55 —
Russia (Cervonetz)	114.55	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	21.02	Consolidato 5 %	78.675
Peso argentino carta	9.25	Obbligazioni Venezie 3.50 %	60.45

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica del territorio compreso tra il fiume Alli e Punta delle Castella (Catanzaro).

Con decreto 28 dicembre 1926, n. 7747-1, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato le modifiche agli articoli 2, 22, 25, 29, 35 e 39 dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio compreso tra il fiume Alli e Punta delle Castella in provincia di Catanzaro deliberate il 28 novembre 1926 dall'assemblea dei consorziati.

Ha respinta la modifica proposta all'art. 33 dello statuto stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 17 dicembre 1926, in Santa Margherita Ligure, Grand hotel Eden Guglielmina, provincia di Genova, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Decisione del Collegio centrale arbitrale in merito alla richiesta di trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti del fondo denominato « Magliacane » in territorio di Belcastro (Catanzaro).

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

costituito a sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, composto degli Ecc.mi signori:

S. E. Nonis gr. cr. dott. Giuseppe, presidente;
Macchia comm. Vito;
Mosconi on. gr. cr. Antonio;
Brizi gr. cr. prof. Alessandro;
Di Muro comm. prof. Leopoldo,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, ha emesso la seguente

Decisione.

In data 8 ottobre 1925, il direttore generale dell'Opera nazionale combattenti a seguito della deliberazione di pari data del Consiglio di amministrazione ed in applicazione degli articoli 12, 13 primo comma, e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera stessa, chiedeva a questo Collegio centrale arbitrale che avesse riconosciuto e dichiarato suscettibile di importanti trasformazioni culturali e quindi trasferibile in proprietà dell'Opera nazionale combattenti il fondo denominato « Magliacane » in territorio di Belcastro (Catanzaro), di proprietà dei signori Sestito Maria Teresa fu Giuseppe e Giannini Assunta, Eugenio e Teresina di Francesco Saverio, della estensione di ettari 187.88.86, confinante a nord con proprietà del sig. Bruno Carmelo, fondo « Petrignani » di Ferragine Fabrizio di Catanzaro e fondo Camparo, del barone Lucio Barracco; ad est con i fondi Freri e Parmarello, dello stesso barone e col fiume Tacina; ad ovest col fondo Botricello e marina di Botricello, già proprietà De Biso, oggi Jannone, e proprietà Bruni Carmelo; e a sud col mare Jonio e più precisamente con la zona di terreno demaniale, in catasto di Catanzaro all'art. 1395 in testa ai signori Sestito Maria Teresa fu Giuseppe e Giannini Assunta, Eugenio e Teresa di Francesco Saverio con l'imponibile di L. 7780.28.

Copia di detta richiesta di trasferimento e relazione tecnica del detto fondo « Magliacane » fu regolarmente notificata in data 19 novembre 1925, agli effetti degli articoli 13, 11 e 15 del citato regolamento alla signora Sestito Maria Teresa, nelle sue mani ed a Giannini Assunta, Eugenio e Teresina di Francesco Saverio, in mano della loro madre, ed in data 19 gennaio 1926 a Traversa Francesco, locatario, per la durata di anni 4, dal 1° settembre 1925 a tutto agosto 1929, del fondo « Magliacane », in catasto all'art. 799 col reddito imponibile di L. 4657.78, in testa al cav. Giuseppe Salsano.

Copia di detta richiesta, come risulta dal certificato del segretario provinciale di Belcastro, rimase affissa a quell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, cioè dal 25 novembre all'11 dicembre 1925, senza essere stata presentata alcuna opposizione dopo essere stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* addì 18 novembre 1925.

Avverso la detta richiesta di trasferimento produssero, in data 7 dicembre 1925, opposizione Sestito Maria Teresa, anche in nome della figlia minore, Giannini Assunta, nonchè Giannini Teresa ed Eugenio, deducendo che il fondo in parola non si trova nelle condizioni previste dal regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, ed aggiungendo l'Eugenio che egli non è più comproprietario di parte del suddetto fondo, pervenutagli dal G. Giuseppe Salsano, per averlo venduto al sig. Traverso F. con atto del 14 agosto 1925 ner notar Fiorentino.

Anche il Traverso fece regolare opposizione nella stessa data 7 dicembre 1925, rinnovata il 29 gennaio 1926, uniformandosi al motivo dedotto dagli altri opponenti

Considerato che alla domanda dell'Opera le varie parti, interessate nulla hanno potuto opporre fuorchè la semplice affermazione,

spoglia di qualsiasi motivo e documentazione, che il fondo « Magliacane » non si trovi nelle condizioni previste dal cennato regolamento legislativo per disporsene il trasferimento in favore dell'Opera stessa.

Che, invece, siccome risulta dalla minuta, precisa e dettagliata relazione tecnica, concorrono tutti i requisiti di legge per dovere accogliere la domanda.

Di vero il fondo « Magliacane » si presenta per 3/4 pianeggiante, esposto nella maggior parte a mezzogiorno. Di natura siliceo-argilloso, molto sciolto e proveniente, in gran parte, dal continuo disfacimento del sottosuolo, che è tufaceo, facilmente dissodabile, affiorante in brevi tratti, e solo nella parte culminante delle due colline esistenti, il terreno sgombro del tutto di soprassuolo è sottoposto alla [illegible] estensiva [illegible] la rotazione maggese seguito da grano, grano, avena e tre anni a pascolo, con pochi e mal distribuiti fabbricati rurali, il fondo « Magliacane », limitato ad est dal fiume Tacina, la cui acqua sono costretti a bere i contadini, essendo essi privi di acqua potabile, è attraversata, per tutta la sua lunghezza, da un valloncello poco profondo e largo pochi metri, che si ritiene sia la causa prima ed il fomite principale della malaria a cagione dei piccoli ristagni d'acqua, che vi erano e permangono buona parte dell'anno.

Che per tutte queste ragioni, quali la natura del terreno, la esposizione, la giacitura, la comodità di accesso, la tenuta « Magliacane » si trova nelle peculiari condizioni previste dal regolamento per potere essere espropriata.

Giacente di fronte al mare Jonio, il terreno si presta a svariatissime colture intensive, che, oltre a migliorare le condizioni economiche ed igieniche anche di un laborioso centro abitato, contribuiranno a rendere più floridi i mercati dei centri minori, specie Catanzaro e Cotronei, dove oggi difettano proprio quei prodotti agricoli, che si potranno ritrarre da detto terreno. Ed il piano di trasformazione ed intensificazione delle culture progettate dall'Opera nazionale combattenti consiste nelle:

trasformazioni generali e fondiarie del fondo, le quali, per la peculiare condizione di esso, si ridurranno a pochissime opere preliminari, tranne una sola, veramente importante, che si dovrà compiere, quale quella dell'arginatura dell'ultimo tratto della sponda destra del fiume Tacina nel punto ove questo corrode e dove, attualmente, descrive un ampio arco di cerchio, e nei

miglioramenti agrari con l'intensificazione delle culture per cui, diviso tutto il fondo in n. 180 quote, nelle quote grandi si impianteranno filari di ulivi alla distanza di metri 20-25 l'uno dall'altro, intercalandosi qualche mandorlo e coltivando il terreno sottostante con razionale rotazione di leguminose, cereali e foraggere, e nelle quote piccole si farà luogo alla cultura della vite, che è di capitale importanza in detto fondo, specie per la facilità di trasportare una grande quantità del prodotto sui mercati di Catanzaro e di Cotronei, dove attualmente s'importano in piccole quantità i vini di Cirò ed in gran quantità quelli delle Puglie, molto costosi, specie per le enormi spese di trasporto.

Per tutti questi motivi:

Il Collegio, visti gli articoli 12, 13 e 15 del regolamento legislativo.

Dichiara suscettibile di importanti trasformazioni culturali e quindi trasferibile in proprietà dell'Opera nazionale combattenti il fondo denominato « Magliacane » in territorio di Belcastro (Catanzaro) di sopra descritto.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio centrale arbitrale.

Così deciso e pronunciato il giorno 12 novembre 1926 in Roma nella sede del Collegio centrale, presso la Corte d'appello, nel Palazzo di Giustizia e sottoscritta la presente decisione il giorno 4 dicembre 1926.

Firmati: NONIS - MACCHIA - MOSCONI - BRIZI - DI MURO.

Il segretario: ANTONIO CASTELLANI.

La presente decisione è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 4 del mese di dicembre 1926.

Il segretario: ANTONIO CASTELLANI.

Registrato a Roma il giorno 4 dicembre 1926, vol. 496, n. 3753, atti giudiziari. Gratis.

Il Ricevitore.

La presente copia autentica si rilascia a forma dei regolamenti in vigore all'Opera nazionale per i combattenti per gli effetti di legge.

Roma, 18 dicembre 1926.

Il segretario: ANTONIO CASTELLANI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per posti ispettivi per i servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1926, col quale sono stati istituiti nel gruppo *A* (carriera amministrativa) dell'Amministrazione centrale delle finanze posti ispettivi da conferirsi mediante concorso per i servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Determina:

Art. 1.

Per la vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è aperto un concorso per titoli ai seguenti posti:

n. 1 di ispettore superiore (grado 6°);
n. 2 di ispettore (grado 7°);
n. 2 di vice ispettore (grado 8°).

Potranno concorrere tutti i funzionari appartenenti ai ruoli organici di gruppo *A* (carriera amministrativa) del Ministero delle finanze di grado immediatamente inferiore a quello al quale si concorre e che si trovino, ai termini del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nelle condizioni di poter essere nominati al grado superiore.

Art. 2.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 3, dovranno essere presentate, per via gerarchica, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza entro 15 giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dello stato matricolare, e da una relazione motivata dal capo dell'ufficio sulle qualità dei servizi prestati dal candidato.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione composta di un presidente, di due membri e di un segretario che dovrà provvedere alla classificazione dei concorrenti.

Ove la Commissione lo ritenga necessario potrà sottoporre i concorrenti stessi ad una prova per accertare il loro grado di cultura e di preparazione specifica.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno proclamati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Art. 5.

Qualora uno dei vincitori del concorso rinunciasse al posto, l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere, per la sostituzione, con la nomina di altro dei concorrenti, seguendo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria, o, in difetto, indicendo altro concorso per il posto resosi vacante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.